



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Regolamento sul funzionamento del Consiglio Universitario Nazionale

INDICE

Preambolo

Titolo I- Disposizioni generali

Art.1- Oggetto e finalità

Art.2- Definizioni

Art.3- Principi generali

Titolo II- Organizzazione

Art.4- Presidente

Art.5- Funzioni del Presidente

Art.6- Vice-Presidente

Art.7- Giunta di Presidenza

Art.8- Ufficio di Segreteria

Art.9- Comitati d'area

Art.10- Commissioni permanenti

Art.11- Commissioni speciali

Titolo III- Funzionamento

Art.12- Assunzione delle funzioni
e cessazioni dei consiglieri

Art.13- Sessioni del Consiglio

Art.14- Convocazioni

Art.15- Disciplina delle sedute

Art.16- Diritti e doveri dei Consiglieri

Titolo IV- Disposizioni finali

Art.17- Informazione

Art.18- Approvazione e modifica del regolamento

Art.19- Rinvio

Art.20- Entrata in vigore e diffusione

PREAMBOLO

Il Consiglio Universitario Nazionale

organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario

opera per promuovere e perseguire la qualità più elevata della ricerca e dell'istruzione superiore, opera per garantire e rafforzare le autonomie degli Atenei, per affermare il diritto degli studenti a un sapere critico e a una formazione adeguata alle necessità della persona, della società e delle professioni, assumendo tutte le iniziative idonee al perseguimento dei suoi obiettivi;

concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'attività di indirizzo e di coordinamento del sistema universitario, nel rispetto dell'autonomia degli Atenei e, a tal fine,

esprime pareri e avanza proposte al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, secondo quanto stabilito dalle leggi.

Consapevole della necessità di contribuire al potenziamento della ricerca e della formazione, anche nell'ambito e ai fini dei processi di armonizzazione europea e di integrazione internazionale dell'istruzione superiore,

adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della l. 16 gennaio 2006, n. 18, il presente



REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Titolo I ***DISPOSIZIONI GENERALI***

Art.1 **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Universitario Nazionale, in attuazione dell'art.1, comma 5, l. 16 gennaio 2006, n. 18.

Art.2 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende per:
- a) Consiglio, il Consiglio Universitario Nazionale, riordinato con l. 16 gennaio 2006, n. 18;
 - b) l. n.18/2006, la l. 16 gennaio 2006, n. 18;
 - c) Presidente, il Presidente del Consiglio Universitario Nazionale;
 - d) Consiglieri, i componenti del Consiglio Universitario Nazionale;
 - e) Ministro, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Art.3 **Principi generali**

1. Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Universitario Nazionale s'ispirano ai seguenti criteri:
- a) efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, collegialità;
 - b) semplificazione procedimentale e flessibilità organizzativa, per consentire il tempestivo adeguamento della propria azione a mutate esigenze;
 - c) integrazione tra le diverse attività e piena cooperazione tra le articolazioni organizzative interne di cui al presente Regolamento.

Titolo II ***ORGANIZZAZIONE***

Art.4 **Presidente**

1. Il Presidente è eletto, nell'ambito del Consiglio, fra i professori ordinari, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 16 gennaio 2006, n. 18 nella prima seduta successiva a ogni rinnovo parziale.

2. L'elezione del Presidente è preceduta dalla presentazione delle candidature, accompagnate dalle dichiarazioni programmatiche.

3. È proclamato eletto il candidato che ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Se nessun candidato raggiunge tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. È eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il Consigliere più anziano di ruolo.



4. Fino a quando non si provvede all'adempimento di cui al comma 1, la presidenza della seduta, successiva al rinnovo parziale, compete al decano dei professori ordinari eletti.

Art.5 **Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne convoca e presiede le sedute, ne dirige e coordina i lavori, assicura l'esecuzione delle delibere e degli orientamenti programmatici. Esercita le attribuzioni che gli sono assegnate dal presente regolamento nonché tutte quelle connesse con i compiti istituzionali del Consiglio. Il Presidente, in particolare:

a) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività del Consiglio, ispirandosi a criteri di imparzialità, adotta ogni iniziativa utile ad assicurare l'integrazione, il coordinamento e la collaborazione fra le articolazioni organizzative interne e fra queste ed il Consiglio;

b) riceve le proposte di mozione e di ordine del giorno; stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, secondo le modalità di cui all' art. 14 del presente Regolamento.

c) fa osservare il Regolamento, assicura il buon andamento dei lavori consiliari e, a questo fine, può sospendere o chiudere le sedute facendo redigere motivato processo verbale, tutela i diritti e le prerogative dei singoli Consiglieri, adotta ogni iniziativa utile per consentire agli stessi l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi alla loro attività e, ove occorra, assicura loro la collaborazione degli uffici amministrativi;

d) predispone, in collaborazione con la Giunta, una relazione annuale sulle attività del Consiglio;

e) ha facoltà, sentito il Consiglio, di invitare ad audizioni persone esterne allo stesso;

f) propone al Consiglio la designazione, fra i Consiglieri, di referenti per soggetti esterni, scelti in ragione delle loro competenze;

g) designa, fra i Consiglieri, chi, per le proprie competenze, potrà accompagnarlo o rappresentarlo negli organismi esterni ai quali è invitato a partecipare;

h) può delegare sue specifiche funzioni a Consiglieri da lui individuati;

i) può affidare pratiche istruttorie, direttamente, a singoli Consiglieri, perché ne riferiscano al Consiglio.

2. In caso di necessità o urgenza può adottare provvedimenti, compresi quelli di cui alle precedenti lett. d), e), f), riferendone al Consiglio nella seduta successiva per la ratifica.

Art.6 **Vice-Presidente**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 3, della l. n. 18/2006, il Presidente nomina, fra i componenti, un Vice-presidente con funzioni vicarie, in caso di impedimento o assenza dello stesso Presidente.

2. Il Presidente può, altresì, delegare al Vice-presidente lo svolgimento di determinate funzioni o compiti necessari all'attività del Consiglio, che non siano riservati, dal presente Regolamento, ad altri soggetti o articolazioni organizzative interne.

3. Il Presidente può revocare il Vice-Presidente, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. L'incarico di Vice-Presidente cessa alla scadenza del mandato del Presidente.

Art.7 **Giunta di Presidenza**

1. È istituita la Giunta di Presidenza che coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e nella predisposizione della relazione annuale, di cui all'art.5 del presente Regolamento.



2. La Giunta è composta dal Presidente e da cinque membri eletti dall'assemblea fra tutti i componenti elettivi del Consiglio, con il vincolo che risulta eletto il più votato di ciascuna delle seguenti categorie: professori ordinari, professori associati, ricercatori, personale tecnico amministrativo, studenti.

3. I membri della Giunta sono eletti mediante unica votazione con preferenza singola e con non meno del cinque per cento dei voti espressi. Durano in carica fino a ogni rinnovo parziale del consiglio.

4. In caso di decadenza o cessazione dalla carica di uno dei membri, la sua sostituzione avviene mediante elezione con elettorato passivo limitato alla componente da sostituire.

Art.8 **Ufficio di segreteria**

1. Il Consiglio si avvale di un ufficio di segreteria tecnico-organizzativa, costituito con decreto del Ministro presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, nell'ambito della Direzione Generale per l'Università.

2. Alle sedute del Consiglio può assistere, oltre al Dirigente, altro personale dell'ufficio di segreteria

3. Il Presidente nomina, sentito il Consiglio, un Consigliere Segretario generale con compiti di supporto alla Presidenza e di collegamento fra il Consiglio e la Segreteria ed un Consigliere Segretario verbalizzante con compiti di ausilio alla Presidenza per la redazione dei verbali del Consiglio.

Art.9 **Comitati di area**

1. Nell'ambito del Consiglio sono istituiti i seguenti Comitati di area:

01. Scienze matematiche e informatiche
02. Scienze fisiche
03. Scienze chimiche
04. Scienze della terra
05. Scienze biologiche
06. Scienze mediche
07. Scienze agrarie e veterinarie
08. Ingegneria civile e architettura
09. Ingegneria industriale e dell'informazione
10. Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
12. Scienze giuridiche
13. Scienze economiche e statistiche
14. Scienze politiche e sociali

2. Ai Comitati afferiscono gli eletti nel Consiglio in rappresentanza dei professori ordinari, associati e dei ricercatori nelle rispettive aree disciplinari. Gli altri Consiglieri possono indicare, sulla base di criteri di affinità, il Comitato di cui intendono far parte. La loro assegnazione è disposta dal Presidente, tenendo conto delle necessità di funzionamento dei singoli comitati, ed è comunicata al Consiglio.

3. I Comitati designano, al loro interno, il Coordinatore e, su richiesta del Presidente, ne danno comunicazione al Consiglio.

4. Su questioni specifiche, di carattere interdisciplinare, i Comitati di area possono operare in modo congiunto.

5. I Comitati si riuniscono, di regola, in occasione delle sessioni del Consiglio. I loro lavori,



tuttavia, non possono svolgersi in concomitanza con le sedute del Consiglio.

6. Sulle questioni di rispettiva competenza, i Comitati svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e referente su atti, provvedimenti, indirizzi e orientamenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio; dispongono, altresì, del potere di proposta nei riguardi del Consiglio.

7. Il Consiglio può affidare ai Comitati compiti di indagine e di studio.

Art.10

Commissioni permanenti

1. Nell'ambito del Consiglio sono istituite cinque Commissioni permanenti rispettivamente competenti per le seguenti tematiche:

I) Politiche istituzionali, autonomia e riforme;

II) Politiche per la valutazione, la qualità e l'internazionalizzazione della ricerca;

III) Politiche per la valutazione, la qualità e l'internazionalizzazione della formazione universitaria;

IV) Politiche per la programmazione e la valutazione delle risorse del sistema universitario;

V) Politiche per lo stato giuridico e il reclutamento

2. Il numero minimo dei componenti delle Commissioni permanenti è stabilito in cinque. Relativamente alla componente elettiva docente, di ogni commissione può far parte al più un rappresentante di ciascun comitato di area.

3. Il Presidente, dandone comunicazione al Consiglio, nomina, con proprio provvedimento, i componenti delle Commissioni, tenuto conto della loro opzione. Nessuno può far parte di più di una Commissione permanente. Le Commissioni possono operare in modo congiunto.

4. Le Commissioni eleggono, al proprio interno, un Coordinatore, un Coordinatore vicario e un Segretario, dandone comunicazione al Consiglio.

5. I componenti delle Commissioni permanenti rimangono in carica sino a ogni rinnovo parziale del Consiglio.

6. Le Commissioni possono articolarsi in sottocommissioni.

7. Sulle questioni di rispettiva competenza, le Commissioni svolgono attività istruttorie e formulano proposte al Consiglio. Il Presidente, dandone comunicazione al Consiglio, può affidare alle Commissioni compiti di studio e documentazione sulle materie di loro competenza.

8. Il Presidente, in caso di persistenti e accertate inattività di una Commissione, da cui possa derivare pregiudizio al buon funzionamento del Consiglio, assegna alla stessa un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente, sentito il Coordinatore, può avocare le pratiche e, dandone immediata comunicazione al Consiglio, disporre l'eventuale assegnazione ad altri Consiglieri.

9. L'ordine del giorno delle riunioni delle Commissioni è comunicato, per via telematica, a tutti i componenti del Consiglio. Ogni componente del Consiglio può assistere, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni.

10. Le Commissioni si riuniscono, di regola, in occasione delle sessioni del Consiglio.

11. Le Commissioni designano i componenti incaricati di redigere e illustrare al Consiglio il testo delle relazioni sulle questioni loro affidate. In caso di divergenze sostanziali, le Commissioni possono designare due relatori, uno di maggioranza e uno di minoranza.

Art.11

Commissioni speciali

1. Nell'ambito del Consiglio possono essere istituite Commissioni con funzioni istruttorie



e di studio su particolari questioni nonché commissioni per rispondere a mutate esigenze correlate all'esercizio delle attribuzioni del Consiglio. Il Presidente può altresì procedere, con proprio provvedimento, alla costituzione di Commissioni per questioni di particolare interesse e rilevanza, che presentino carattere di urgenza, dandone immediata comunicazione al Consiglio.

2. Il provvedimento di istituzione ne determina scopo, composizione, modalità di funzionamento, durata.

3. Per esigenze di semplificazione e celerità dei processi decisionali, la convocazione e le riunioni delle commissioni speciali possono avere luogo in via telematica.

TITOLO III **FUNZIONAMENTO**

Art.12

Assunzione delle funzioni e cessazione dei Consiglieri

1. Nella prima riunione, successiva a ogni rinnovo parziale, i Consiglieri dichiarano, formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.1, comma 8, della l. 18/2006.

2. Nel caso in cui ricorrano situazioni di incompatibilità, il Consiglio, sentito l'interessato, fissa un termine entro il quale egli deve esercitare l'opzione. Decorso tale termine, ove non sia cessata la situazione d'incompatibilità, il Presidente ne riferisce al Ministro, per i provvedimenti di competenza.

3. I componenti cessano dalla carica allo scadere del mandato, per decadenza, nei casi di cui al comma precedente e di cui all'art.1, comma 7, l. n. n18/2006, per dimissioni volontarie.

Art.13

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, di una o più adunanze, sulla base di un calendario prestabilito dal Presidente e comunicato a tutti i Consiglieri.

2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta del Ministro o di almeno un quinto dei suoi componenti in carica. In questo caso, la riunione avviene entro quindici giorni dalla data di acquisizione della richiesta.

Art. 14

Convocazioni

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente, che vi provvede tramite la segreteria.

2. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto, contenente il giorno, il luogo, gli orari delle sedute e l'ordine del giorno.

3. L'avviso è inviato ai Consiglieri presso l'indirizzo di posta elettronica da loro indicato alla Presidenza, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

4. Il Presidente può, comunque, convocare il Consiglio in via d'urgenza, quando sussistano motivi rilevanti e indilazionabili, da specificare nell'avviso di convocazione che deve pervenire, almeno tre giorni prima della data fissata, presso l'indirizzo, di posta elettronica, preventivamente comunicato dai Consiglieri.

5. Il Consiglio è regolarmente costituito quando siano presenti alla seduta la metà più uno dei suoi componenti, aventi diritto al voto. Nel computo non si tiene conto degli assenti giustificati.



6. In caso di seduta dichiarata deserta, per mancanza di numero legale, è facoltà del Presidente riconvocare il Consiglio sul medesimo ordine del giorno, con avviso da notificare ai Consiglieri almeno quarantottore prima.

Art.15 **Disciplina delle sedute**

1. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. Stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e di votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.

2. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente. L'ordine del giorno e gli ordini del giorno integrativi sono comunicati a tutti i Consiglieri per via telematica. Nell'ordine del giorno sono inseriti anche gli argomenti il cui esame sia stato richiesto, in forma scritta, da almeno cinque Consiglieri.

3. All'inizio della sessione o della seduta, il Presidente può proporre aggiunte all'ordine del giorno, per motivi di particolare urgenza o su richiesta del Ministro o di almeno dieci Consiglieri. Le aggiunte devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

4. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, pervenuta all'ufficio di segreteria, è a disposizione dei Consiglieri, presso lo stesso ufficio, a partire dal momento della convocazione o, nel caso di aggiunte all'ordine del giorno, dall'inizio della sessione o seduta.

5. Sono poste in votazione, con precedenza sulle questioni concernenti il merito degli argomenti in discussione, nell'ordine:

- a) Le proposte di rinvio o di sospensione;
- b) Le questioni pregiudiziali.

6. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui si riferiscono.

7. Le deliberazioni sono assunte, normalmente, con voto palese e hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale. Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga il Presidente o quando lo richiedano almeno cinque Consiglieri, prima che sia iniziata la votazione con altra modalità.

8. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o in caso di votazioni riguardanti persone, salva diversa determinazione assunta all'unanimità dai Consiglieri presenti. La votazione segreta avviene a mezzo schede.

9. terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito. Qualora sorga contestazione, circa i risultati e le modalità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante.

10. Ove non siano richieste maggioranze speciali, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun Consigliere ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante alla Presidenza.

11. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto verbale in forma sintetica con la sovrintendenza del Presidente, dal dirigente della Segreteria e dal Segretario verbalizzante.

12. La bozza di verbale è disponibile in formato elettronico almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio in cui ne è prevista l'approvazione. Eventuali osservazioni devono essere trasmesse per iscritto al Presidente all'inizio della seduta in cui il verbale viene approvato. Quando occorra assicurare immediata esecutività alla deliberazione, il relativo verbale è, comunque, approvato per stralcio seduta stante.

13. I verbali del Consiglio sono custoditi presso l'ufficio di segreteria.



Art.16
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Il Consigliere ha facoltà di presentare mozioni, per proporre al Consiglio di deliberare su questioni di competenza del Consiglio.
2. Il Consigliere ha facoltà di proporre interrogazioni a risposta immediata, su questioni presentate nel corso delle comunicazioni del Presidente.
3. I Consiglieri hanno il diritto-dovere di partecipare alle sedute e se impediti a farlo, da giustificato motivo, devono darne comunicazione tempestiva al Presidente.
4. I Consiglieri devono astenersi, a norma di legge, dal prendere parte alle votazioni sulle questioni che li riguardino personalmente o che riguardino coniugi, parenti e affini entro il quarto grado.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art.17
Informazione

1. Il Consiglio riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni per garantire la trasparenza della propria attività.
2. E' istituito il Bollettino telematico del Consiglio Universitario Nazionale, nel quale sono pubblicate le deliberazioni di carattere generale adottate dal Consiglio. Esse sono divulgate altresì con sistemi informatici.
3. E' istituito un gruppo di lavoro "comunicazione, sito web e rapporti con i media" nominato dal Presidente, sentito il Consiglio, con il compito di diffondere la funzione e l'operato del Consiglio stesso.

Art.18
Approvazione e modifica del regolamento

1. Il presente Regolamento, contenente le "norme interne relative alle modalità di funzionamento" del Consiglio, è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle modifiche del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui disposizioni del presente Regolamento fossero in contrasto con disposizioni normative sopravvenute, esse si intendono immediatamente adeguate.

Art.19
Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni e i principi generali che disciplinano l'attività amministrativa e regolano il funzionamento dei collegi.



Art. 20
Entrata in vigore e diffusione

1. Le norme di cui al presente Regolamento entrano in vigore il giorno della loro approvazione.
2. Copia del presente Regolamento è inviato a tutti i componenti del Consiglio, agli uffici amministrativi ed è pubblicato sul sito web del Consiglio.

Roma, 6 aprile 2011

IL PRESIDENTE